

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 SET. 2001

=====

ADDI' 14 SET. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

CIARAMELLETTI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 1352

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente:  
"Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A".



**OGGETTO:** Schema di proposta di legge regionale concernente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Promozione della costituzione dell'AZIENDA Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.,**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

Visto l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazioni de capo I della Legge 15 maggio 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Visto, in particolare, l'articolo 194, comma VI, lettera b) della legge regionale 14/1999 che così recita: "nell'ambito della legislazione regionale ... la Regione può ... promuovere, d'intesa con le Province, la costituzione di un'apposita Agenzia Regionale per le strade, nella forma di società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 concernente l'individuazione della rete stradale e autostradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in conseguenza del quale è individuata la rete viaria regionale;

Vista la relazione allegata riguardante la proposta suddetta;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127.

**DELIBERA**



di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente:  
"Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A." composta da n. 9 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione.

Proposta di Legge concernente la promozione per la costituzione dell'Azienda Strade Lazio S.p.A.

## RELAZIONE

L'iniziativa della Regione Lazio che si concretizza nella costituzione dell'Azienda Strade Lazio S.p.A. - ASTRAL S.p.A., si colloca nel generale quadro di attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali di riassetto delle funzioni e compiti amministrativi per realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

In particolare la Legge Regionale 6/8/99 n. 14, che organizza nel complesso la ripartizione dei compiti e delle funzioni a livello regionale e locale, in attuazione delle leggi n. 142/90 e n. 59/97, prevede che la Regione possa promuovere, la costituzione di un apposita Azienda Regionale per le Strade nella forma di Società per Azioni ai fini dell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale allo scopo di rinnovare e contribuire allo sviluppo delle reti stesse, (art. 194, comma 6, lettera b).

Con decreto legislativo del 29/10/99, n. 461, l'Amministrazione Centrale dello Stato ha provveduto ad individuare la rete autostradale e stradale nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 98, comma 2, del Decreto legislativo del 31/3/98 n. 112.

Da ciò consegue che le rimanenti reti viarie, non individuate, e non comprese nel menzionato decreto legislativo 461/99, entrano a far parte della rete viaria regionale. In conseguenza, la Regione Lazio, con apposita deliberazione, ha individuato la rete viaria regionale.

Alla Regione sono riservate le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la programmazione ed il coordinamento delle attività relative alla rete viaria regionale e provinciale.

Alla costituenda ASTRAL Azienda Strade Lazio S.p.A. verrà direttamente affidato l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione, nonché la gestione e la manutenzione sulla rete viaria di competenza regionale.

Proprio al fine di consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti alle Regioni in tale contesto normativo, si ritiene che vi siano i presupposti per sostenere che la Regione costituisca l'ASTRAL - Azienda Strade Lazio S.p.A., nella forma di società per azioni, al fine di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- attuare un vero e proprio processo di organizzazione, sia amministrativa che territoriale, in virtù della costituzione di una rete viaria regionale per la prima volta trasferito dall'Amministrazione Centrale dello Stato;
- migliorare la rete viaria regionale attraverso un'attività di programmazione degli interventi di nuova realizzazione nonché di manutenzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta

L'ASSESSORE AI TRASPORTI E LL.PP.

Francesco Aracri

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A."**

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**


ART. 1

(Finalità)



1. La Regione, in conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 194, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata "Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.", allo scopo del rinnovo e dello sviluppo della rete viaria regionale, secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

2. L'Azienda è costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





  
Per 

ART. 2

(Funzioni e compiti dell'Azienda)

1. All'Azienda è affidato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati alla Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, concernenti la progettazione e la realizzazione della rete viaria regionale, fatta eccezione per la rete autostradale regionale.

2. All'Azienda è, altresì, affidata da parte delle province che vi partecipano l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle province stesse, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d), e comma 2, della l.r. 14/1999.

3. L'Azienda, nei casi in cui, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati ai commi 1 e 2, non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, opera in qualità di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FB  
guel

W  
~~X~~



ART. 3

(Condizioni per la partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione Lazio all'Azienda è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto, prevedano che:

- a) il capitale sociale sia inizialmente costituito dall'apporto minimo di L. 400.000.000, suddiviso in 40 azioni ordinarie del valore nominale di L.10.000.000 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti;
- b) possono partecipare all'Azienda le province laziali ed altri enti pubblici e privati interessati;
- c) venga assicurata alla Regione una partecipazione azionaria in misura non inferiore al 51% del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
- d) l'oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 2;
- e) alla Regione spetti la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Azienda.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 4




(Rappresentanti della Regione nella società)

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Azienda dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

2. La nomina degli amministratori e dei sindaci dell'Azienda, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è effettuata dal competente organo regionale. In attesa dell'espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti regionali in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.

3. I rappresentanti della Regione di cui al comma 2 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 5

(Procedure per la costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Azienda e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo ed a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché a sottoscrivere eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

\*  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

to  
B  
gpr

W  
S

ART. 6

(Contratti di servizio)

1. La Regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999.

2. I contratti di cui al comma 1 determinano, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*to*  
*per*  
*ger*


*Ch*  
*per*

ART. 7

(Integrazione ed adeguamento della normativa vigente)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana una disciplina organica in materia di viabilità, provvedendo all'integrazione ed all'adeguamento della normativa vigente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



10  
Per  
gine



ART. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 il seguente capitolo, in termini di competenza e di cassa:

- Capitolo n. ....: "Spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di rete viaria regionale - Partecipazione della Regione Lazio all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.a." con lo stanziamento di L. 400.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede attraverso riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. .... dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*no*  
*Ru*  
*glu*

*Lu*  
*X*

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla stipulazione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati all'Azienda ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è svolto con le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge o con eventuali diverse modalità individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

2. Con i contratti di servizio di cui all'articolo 6 sono disciplinate:

- a) la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2;
- b) la successione dell'Azienda nei rapporti contrattuali in atto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*gmu*  
*FB*  
*(M)*

*CU*  
*A*